



COMUNE DI RIOMAGGIORE (SP)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 43 del 30.09.2017	Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. – ricognizione partecipazione possedute.
-------------------------	--

L'anno Duemiladiciassette addì Trenta del mese di Settembre alle ore 11.00 nella solita sala delle adunanze del Comune suddetto, in seduta pubblica, si è riunito il Consiglio comunale.

Alla prima convocazione che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti all'appello nominale, al momento dell'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, il Sindaco Fabrizia Pecunia ed i seguenti Consiglieri:

NOMINATIVO	PRESENTE	ASSENTE
PECUNIA FABRIZIA	X	
BORDONI OSCAR	X	
FAZIOLI MATTEO	X	
ROLLANDI LORENZO	X	
BONANINI MARCO	X	
BONANINI ALESSIA	X	
CAPELLINI GIOVANNI	X	
GASPARINI ELISABETTA	X	
CANTRIGLIANI FRANCA		X
ROLLANDI DANIELA		X
BONANINI BRIAN	X	

Componenti il Consiglio: 11, presenti nr. 9, assenti nr. 2;
Fra gli assenti sono giustificati i Sigg.ri Consiglieri:

RISULTA CHE GLI INTERVENUTI SONO IN NUMERO LEGALE

- Presiede la Sig.ra Fabrizia Pecunia nella qualità di Sindaco eletto;
- Partecipa con funzioni di Segretario il Segretario Comunale Dott.ssa Rossella Caprara;
- Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità contabile;

IL PRESIDENTE

Introduce la pratica l'argomento all'o.d.g.;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno n. 100;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Giunta Comunale n. 40/2016, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P.;

DATO ATTO che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. sarà obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2018 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P.;
2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P come di seguito:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (si precisa che l'art. 26 comma 12-quinquies, T.U. introduce sul fatturato una disposizione transitoria: "[...]Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro...[...]");
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dagli uffici comunali sulla base delle schede di rilevazione elaborate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Corte dei Conti;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, costituito dalla relazione accompagnatoria e dall'insieme delle schede di rilevazione predisposte, allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che nel suo complesso costituisce aggiornamento al "piano operativo di razionalizzazione";

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le eventuali partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa

pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

CONSIDERATO che ciascuna delle schede prevede le azioni da intraprendere per quanto riguarda le eventuali partecipazioni da alienare, e che ad esse si rinvia;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

RILEVATA la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato, secondo i tempi in esse indicati;

TENUTO CONTO che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

VISTA la deliberazione della corte dei conti n.19 del 19 luglio, con particolare riferimento al modello di rilevazione che, opportunamente compilato, viene allegato alla presente deliberazione quale parte della relazione sopra citata (all. A)

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 allegato sub "B" alla presente deliberazione;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati da parte dei Responsabili dei relativi servizi, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. nr. 267/2000 e ss. mm. ed ii.;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

Con voti nr. 9 favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti regolarmente resi

DELIBERA

- 1) di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di procedere all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;
- 3) di procedere alla liquidazione della soc. partecipata Cinque Terre Riviera Spezzina srl di cui all'allegata scheda Dir_3 per le motivazioni e con le modalità espresse nella scheda medesima;
- 4) di mantenere le quote di partecipazione relative ad ACAM spa e ad ATC spa fatte salve le azioni di razionalizzazione indicate nelle rispettive schede;
- 5) di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
- 6) di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
- 7) che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

- 8) che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
9) che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P;

Con voti nr. 9 favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti regolarmente resi

DELIBERA

Di dare al presente provvedimento l'immediata eseguibilità, stante l'urgenza a provvedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, ultimo comma, del decreto legislativo n.267/2000.

IL SINDACO-PRESIDENTE

Fabrizia Pecunia

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Rossella Caprara

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale certifica, su dichiarazione del Messo comunale, che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente delibera è divenuta esecutiva il per decorso del termine di cui al 3° comma dell'articolo 134 del Decreto legislativo nr. 267 del 18.08.2000, senza che siano stati sollevati rilievi.

Data

IL SEGRETARIO COMUNALE

Pareri

La sottoscritta Barbara Palla, in qualità di responsabile del servizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1, Dlgs. nr. 267 del 18.08.2000, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Barbara Palla

La sottoscritta Barbara Palla, in qualità di responsabile del servizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1, Dlgs. nr. 267 del 18.08.2000, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Barbara Palla